

Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2011, n. 41-2727

Procedure attuative per la realizzazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua inseriti nei programmi operativi approvati dalla Regione (deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 9/2006 - Direttiva Tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua).

A relazione dell'Assessore Ravello:

La direttiva tecnica allegata alla deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 9/2006 (*Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua*) individua la necessità di predisporre, per stralci funzionali di parti significative di bacino idrografico, il Programma generale di gestione dei sedimenti, individuato quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione degli interventi mediante il quale disciplinare le attività di manutenzione e sistemazione degli alvei comportanti movimentazione ed eventualmente asportazione di materiale litoide.

La competenza alla predisposizione e all'approvazione dei programmi operativi attuativi dei programmi generali è attribuita alle Regioni, che individuano anche le procedure per la realizzazione degli interventi in essi contenuti.

La legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011) ha disposto, all'articolo 21, che ai fini dell'attuazione operativa dei programmi generali di gestione dei sedimenti in discorso, gli interventi di gestione che comportano attività estrattiva da realizzare nel territorio delle aree protette sono individuate, in deroga a quanto stabilito dalle norme di attuazione dei piani d'area, dalla Regione.

Con propria deliberazione n.13-12388 del 26/10/2009, la Giunta regionale ha approvato il primo programma operativo del "Programma di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po – Stralcio da confluenza Stura di Lanzo a confluenza Tanaro", definendo i principi attraverso i quali giungere all'attuazione degli interventi e rinviando a successivo atto la puntuale definizione delle procedure da applicare per la loro approvazione.

Come ampiamente descritto nella sopraccitata deliberazione, il programma in oggetto discende dalla deliberazione n. 3/2008 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con la quale è stato adottato il "Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po – Stralcio da confluenza Stura di Lanzo a confluenza Tanaro".

Con la citata DGR n. 13-12388, la Regione Piemonte ha quindi approvato un primo programma operativo, che contiene gli studi di fattibilità relativi agli interventi n. 1 e n. 7, (Confluenza Po – Dora Baltea: apertura canali laterali (intervento n. 1 – Dora Baltea)) e (Confluenza Po – Sesia: apertura canale (intervento n. 7 – Sesia)) ed ha individuato, secondo criteri di massima, le procedure amministrative da applicare per la realizzazione degli interventi.

Poiché gli interventi considerati nel programma operativo di cui si tratta nonché negli altri programmi operativi che saranno approvati dalla Regione prevedono l'effettuazione di disalvei e l'apertura di canali e, quindi, attività di estrazione ed asportazione di materiali litoidi, si è ritenuto di poter fare riferimento, per l'individuazione delle suddette procedure, alle norme che disciplinano tale tipo di attività, e più precisamente alla D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 (*Manutenzione dei corsi d'acqua con estrazione e asportazione di materiali litoidi: individuazione dei criteri e delle*

modalità di attuazione degli interventi e determinazione dei canoni. Prime indicazioni), che definisce le procedure per il rilascio delle concessioni per l'estrazione e asportazione di materiali litoidi nelle aree demaniali, e alla l.r. 69/1978 (*Coltivazione di cave e torbiere*), che definisce le procedure per l'esercizio dell'attività di cava.

Tali procedure devono tuttavia essere integrate con la previsione di ulteriori adempimenti e devono essere definiti gli adattamenti necessari a renderle maggiormente rispondenti alle peculiarità degli interventi di cui si tratta.

E' da precisare preliminarmente che resta ferma l'applicabilità di tutte le altre disposizioni normative che regolano la realizzazione degli interventi in discorso (quali le disposizioni in materia di VIA e le disposizioni che dettano i criteri per la redazione dei progetti) e non è pertanto necessario richiamarle nel presente provvedimento, poiché non se ne dispone alcuna deroga o modifica.

Tanto premesso, richiamando la distinzione operata dalla DGR n. 13-12388 del 26/10/2009 fra interventi da realizzare in area demaniale e interventi da realizzare in aree di proprietà privata o in parte di proprietà privata e in parte demaniale, si individuano di seguito i criteri per la predisposizione delle disposizioni integrative delle procedure sopra indicate e contenute nell'allegato A del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Per quanto riguarda gli interventi da realizzare in area demaniale, la d.g.r. n. 44-5084 del 14/01/2002 prevede che alla progettazione degli interventi provvedano i Settori decentrati Opere pubbliche territorialmente competenti o gli enti locali nel caso di interventi dagli stessi segnalati.

Qualora gli interventi riguardino corsi d'acqua ascritti alla competenza idraulica dell'agenzia interregionale per il Po (AIPO), si ritiene che i relativi progetti possano essere predisposti dall'AIPO stessa. Si ritiene altresì di dover riconoscere, in tal caso, la corresponsione di una somma a titolo di oneri di istruttoria e vigilanza, da versarsi all'AIPO da parte del concessionario e determinate in relazione al quantitativo di materiale da estrarre, così come meglio specificato nell'allegato A al presente provvedimento.

In relazione alle peculiarità degli interventi in oggetto, si ritiene altresì necessario definire specifici criteri per la determinazione dei canoni applicabili alle concessioni di estrazione e asportazione di materiale litoide dalle aree demaniali. Da una parte, infatti, i canoni previsti nella d.g.r. n. 44-5084 non paiono congrui nel caso in cui l'asportazione del materiale non riguardi solo l'alveo ma si estenda anche alle aree golenali: in questi casi una percentuale del volume non è costituita da materiale litoide, bensì da materiali diversi, che non appare equo assoggettare al medesimo canone fissato per gli inerti.

Per altro verso, gli interventi in oggetto possono prevedere anche oneri di sistemazione delle aree a carico dei concessionari, oneri che si ritiene debbano trovare compensazione nel canone da corrispondere per il rilascio della concessione.

Si ritiene pertanto opportuno che in tali casi il canone previsto ai sensi della D.G.R. n. 44-5084/2002 possa essere definito tenendo conto della percentuale di scarto dovuta allo scotico del terreno nonché degli oneri posti a carico del concessionario e corrispondentemente ridotto.

Per quanto riguarda invece gli interventi ricadenti in tutto o in parte in aree di proprietà privata, da realizzarsi attraverso le procedure di cui alla l.r. n. 69/1978 (*Coltivazione di cave e torbiere*), queste

devono essere applicate in combinato disposto con quanto previsto all'art. 36 delle Norme di attuazione del PAI e dalla Deliberazione n. 8 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po del 5/04/2006, che definisce le finalità degli interventi di rinaturazione ed individua, tra le tipologie di realizzazione, quelle che comportano movimentazione con eventuale asportazione di materiale litoide purchè tali interventi rientrino “...nei piani o programmi generali relativi alla gestione dei sedimenti e delle manutenzioni previsti dal PAI o comunque essere compatibili con le caratteristiche e gli obiettivi relativi agli assetti di riferimento definiti alla scala spaziale di tratto significativo del corso d'acqua” (art. 5, deliberazione C.I. 8/2006).

Dato atto che gli interventi compresi nei programmi operativi approvati dalla Regione soddisfano tale pregiudiziale condizione, si ritiene opportuno, al fine di addivenire alla realizzazione degli interventi che meglio soddisfino l'interesse pubblico favorendo la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, far precedere l'attivazione delle procedure di cui alla l.r. n. 69/1978 da una fase finalizzata all'acquisizione da parte dell'Amministrazione regionale, di diverse proposte progettuali, elaborate sulla base dei progetti di fattibilità di cui ai programmi operativi e presentate dai soggetti interessati. Per le medesime finalità, la selezione dei progetti sarà effettuata da una commissione tecnica composta da rappresentanti delle strutture e degli enti competenti a vario titolo, direttamente coinvolti nell'attuazione degli interventi ed individuati dalle Direzioni regionali competenti in materia di difesa del suolo e di attività estrattive.

La selezione verrà effettuata a seguito di valutazione condotta sulla base di criteri e pesi predefiniti. Qualora venga presentata un'unica proposta progettuale, la commissione effettua comunque le proprie valutazioni e la proposta positivamente valutata potrà essere ammessa alle successive fasi di realizzazione.

Le proposte progettuali possono includere aree demaniali anche in misura superiore a quanto previsto dalla D.G.R. n. 13-12388 citata, nei limiti strettamente necessari alla completa funzionalità del progetto e comunque in misura non superiore al 50% della totalità della superficie interessata dall'intervento. Qualora si superi la predetta percentuale, occorrerà prevedere la realizzazione dell'intervento per lotti con procedure diversificate.

Selezionata la proposta progettuale da attuare, si procederà secondo quanto ordinariamente previsto dalla l.r. n. 69/1978, anche relativamente alla possibilità di acquisire, ai sensi dell'articolo 11 della legge medesima, porzioni di aree che non siano nella disponibilità del soggetto proponente, ma siano comunque necessarie per la corretta funzionalità dell'intervento. Le aree demaniali comprese nel progetto saranno messe a disposizione del proponente attraverso il rilascio di concessione ai sensi del regolamento regionale n. 14/R /2006 (disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni), al fine di consentire il proseguimento dell'iter procedurale previsto dalla l.r. 69/1978.

E' opportuno richiamare negli avvisi (per la presentazione delle proposte su aree private e miste) e nei bandi per il rilascio delle concessioni su aree demaniali le disposizioni che prevedono che le aree nelle quali saranno realizzati i canali e le loro pertinenze oltre a una fascia di rispetto, dovranno essere cedute al demanio pubblico dello Stato, mentre saranno ceduti agli Enti di gestione delle aree protette le aree sulle quali saranno realizzati gli interventi di rinaturalizzazione ai sensi della direttiva allegata alla Deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2006 e delle Norme di attuazione del Piano d'area, con oneri di accatastamento a carico dei soggetti realizzatori.

Si ritiene infine opportuno precisare che le procedure di cui alla presente deliberazione hanno carattere sperimentale e potranno pertanto essere modificate al fine di meglio adeguarle alle fattispecie in discorso.

Tutto quanto sopra premesso;

la Giunta regionale, unanime

delibera

1. di approvare le procedure di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la realizzazione degli interventi compresi nei programmi operativi approvati dalla Regione per l'attuazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua;
2. di disporre che per gli interventi di cui al punto 1 da realizzare in aree demaniali e relativi a corsi d'acqua ascritti alla competenza idraulica dell'AIPO, i progetti definitivi potranno essere predisposti dall'AIPO e che in tal caso saranno versati all'AIPO dai concessionari a gli oneri di istruttoria e vigilanza nella misura determinata nell'allegato A;
3. di disporre che per gli interventi di cui al punto 1 da realizzare interamente in aree demaniali, i canoni di concessione, saranno definiti ed opportunamente ridotti tenendo conto della percentuale di scarto dovuta a materiali diversi dal litoide nonchè degli eventuali oneri di sistemazioni a carico del concessionario;
4. di stabilire che le procedure di cui alla presente deliberazione hanno carattere sperimentale e potranno pertanto essere modificate al fine di meglio adeguarle alle fattispecie in discorso;
5. di dare atto che per ogni altro aspetto non diversamente disciplinato nella presente deliberazione trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia;
6. di demandare la definizione delle modalità attuative di dettaglio a successivi provvedimenti adottati di concerto tra la Direzione regionale competente in materia di difesa del suolo e la Direzione competente in materia di attività estrattive, per quanto di rispettiva competenza e nel rispetto dei criteri e di quanto stabilito nella presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

Procedure per la realizzazione degli interventi inseriti nei Programmi Operativi per la gestione dei sedimenti alluvionali degli alvei fluviali

(Direttiva del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po del 5/4/2006, n. 9;
D.G.R. n. 13-12388 del 26/10/2009)

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le procedure di cui al presente atto si applicano per la realizzazione degli interventi compresi nei programmi operativi dei piani di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua di cui alla Direttiva del C.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 9/2006 ed hanno carattere integrativo e delle disposizioni vigenti che disciplinano la materia, che trovano per il resto completa applicazione.

Gli interventi che possono essere realizzati in applicazione delle procedure di cui al presente atto consistono in disalvei e nell'apertura e nel rimodellamento di canali per favorire il deflusso delle acque, migliorando così la funzionalità idraulica delle aste fluviali interessate. Le attività per la realizzazione di tali interventi sono riconducibili alle procedure di cui dalla D.G.R. n. 44-5084 del 14/1/2002 (Manutenzione dei corsi d'acqua con estrazione e asportazione di materiali litoidi) qualora ricadano in aree demaniali e alle procedure di cui alla legge regionale 22/11/1978 n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere) qualora interessino aree in tutto o in parte di proprietà privata.

Tali procedure, per quanto di rilevanza nell'ambito del presente atto, si applicano con le integrazioni di seguito individuate, ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni che concorrono con quelle sopra citate alla disciplina di detti interventi e che si intendono integralmente richiamate in quanto compatibili ed in particolare:

- legge regionale 14/12/1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione);
- legge regionale 29/6/2006, n. 19 (in particolare gli artt. 43 e ss. in merito alla valutazione di incidenza);
- norme di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico approvate con D.P.C.M. del 24/05/2001;
- deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po del 5/4/2006, n. 8 (Adozione di Variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico – PAI approvato con DPCM 24/5/2001, art. 36 delle NdA Interventi di rinaturazione. Adozione della Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'articolo 36 delle Norme PAI);
- piani d'area e relative norme di attuazione, per gli interventi che ricadono nel territorio di Aree protette (fatto salvo quanto disposto all'articolo 21 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011, in relazione all'individuazione degli interventi da inserire nei programmi operativi).

Le procedure di cui al presente atto hanno carattere sperimentale, potendo essere modificate al fine di meglio adeguarle agli interventi di cui si tratta.

2. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI IN AREA DEMANIALE.

Per gli interventi da attuare in area demaniale si applicano le procedure previste dalla D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002, che disciplina i procedimenti per le concessioni demaniali finalizzate all'estrazione ed asportazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua demaniali. Il provvedimento in discorso dispone in ordine alla progettazione degli interventi, all'affidamento delle concessioni, che avviene a seguito delle procedure di evidenza pubblica individuate dalla stessa D.G.R. n. 44-5084, e alla determinazione dei relativi canoni.

In considerazione delle caratteristiche degli interventi inseriti nei piani di gestione dei sedimenti e, quindi, nei programmi operativi, si rende necessario integrare quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 44-5084, così come definito ai punti che seguono, rimanendo invariate le altre procedure ivi previste.

2.1 - Progettazione degli interventi

Per quanto riguarda la progettazione, la D.G.R. n. 44-5084 prevede che questa sia effettuata dai Settori decentrati Opere pubbliche e difesa dell'assetto idrogeologico oppure dagli enti locali che abbiano segnalato la necessità dell'intervento.

Qualora gli interventi riguardino corsi d'acqua ascritti alla competenza idraulica dell'agenzia interregionale per il Po (AIPO), i relativi progetti possono predisposti dall'AIPO stessa.

2.2 - Determinazione dei canoni di concessione

Negli interventi in oggetto, l'asportazione di materiale può riguardare non solo l'alveo, ma anche le aree golenali. In questo caso una parte del materiale asportato non sarà costituito da materiale litoide, ma da materiali diversi che non possono perciò essere assoggettati a canone.

Oltre a ciò, per la corretta gestione della concessione ai fini richiesti dal programma operativo, possono essere posti a carico del concessionario oneri di sistemazione delle aree a contorno degli interventi.

Il Settore regionale competente al rilascio della concessione, in sede di quantificazione del canone, dovrà tenere conto della percentuale di materiale di scarto (che dovrà risultare dal progetto) nonché del valore degli oneri di sistemazione (anch'essi definiti nel progetto) e dedurli da quanto dovuto per la parte di materiale assoggettabile a canone, che effettuate le deduzioni, potrà essere anche pari a zero. In ogni caso non potrà essere riconosciuto al concessionario alcun rimborso.

Qualora l'importo del canone risultasse di rilevante entità, su richiesta del concessionario può esserne concessa la rateizzazione, fermo restando potrà essere asportata solo la quantità di materiale corrispondente al rateo corrisposto e che la dilazione dell'estrazione sia compatibile con le finalità idrauliche dell'intervento.

2.3 - Spese di istruttoria e vigilanza.

La D.G.R. 44-5084 prevede che il concessionario versi alla Regione, a titolo di oneri di istruttoria e vigilanza un importo variabile in relazione al quantitativo di materiale da estrarre.

Nel caso in cui la progettazione venga effettuata dall'AIPO, le spese di istruttoria e vigilanza saranno versate dal concessionario direttamente all'AIPO nella misura di € 0,30 per metro cubo di materiale da estrarre per interventi di volume inferiore a 100.000 mc, € 0,25 per interventi di volume compreso tra 100.000 e 300.000 mc., € 0,20 per interventi di volume superiore a 300.000

mc. I versamenti saranno effettuati secondo le modalità che saranno indicate dal Settore regionale competente al rilascio della concessione.

3. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI IN AREA PRIVATA.

Per gli interventi da attuare in aree di proprietà privata (ed eventualmente comprendenti anche aree demaniali di limitata estensione e comunque non superiore al 50% della totalità della superficie interessata) si applicano le procedure di cui alla l.r. n. 69/1978 (Coltivazione di cave e torbiere), coordinate con quanto previsto all'art. 36 delle Norme di attuazione del PAI e dalla Deliberazione n. 8 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po del 5/04/2006, che definisce le finalità degli interventi di rinaturazione ed individua, tra le tipologie di realizzazione, quelle che comportano movimentazione con eventuale asportazione di materiale litoide purchè tali interventi rientrino "*...nei piani o programmi generali relativi alla gestione dei sedimenti e delle manutenzioni previsti dal PAI o comunque essere compatibili con le caratteristiche e gli obiettivi relativi agli assetti di riferimento definiti alla scala spaziale di tratto significativo del corso d'acqua*" (art. 5, deliberazione C.I. 8/2006), nonché di quanto disposto nelle Norme di attuazione del piano d'area.

3.1 – Fase di acquisizione delle proposte.

Per addivenire alla realizzazione degli interventi che meglio soddisfino l'interesse pubblico favorendo la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, l'attivazione delle procedure di cui alla l.r. n. 69/1978 è preceduta da una fase finalizzata all'acquisizione da parte dell'Amministrazione regionale di diverse proposte progettuali, elaborate sulla base degli studi di fattibilità contenuti nel Programma Operativo.

A tal fine la Direzione regionale competente in materia di difesa del suolo provvede a pubblicare un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo pretorio dei Comuni nel cui territorio dovranno essere realizzati gli interventi.

L'avviso dovrà contenere l'invito a presentare una proposta progettuale per realizzare un intervento di rinaturazione con finalità di sicurezza idraulica nelle aree indicate negli studi di fattibilità, che dovranno essere resi visionabili agli interessati, nel rispetto degli obiettivi del programma operativo e degli altri strumenti di pianificazione vigenti nell'area. L'avviso dovrà contenere tutte le informazioni necessarie e in particolare dovrà indicare:

- i requisiti di partecipazione;
- le modalità di presentazione delle proposte;
- i criteri per la predisposizione delle proposte progettuali e la relativa documentazione tecnica;
- le cause di esclusione
- le modalità di selezione delle proposte, i criteri di valutazione e i relativi pesi;
- la precisazione che al termine dell'intervento le aree che risulteranno rinaturate (canali, loro pertinenze e fasce di rispetto) dovranno essere cedute al Demanio idrico dello Stato, mentre saranno cedute agli Enti di gestione delle aree protette le aree sulle quali saranno realizzati gli interventi di rinaturalizzazione ai sensi della direttiva allegata alla Deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2006 e delle Norme di attuazione del Piano d'area, con oneri di accatastamento a carico del soggetto realizzatore.

3.3– Commissione tecnica e selezione della proposta progettuale.

La selezione del progetto da ammettere alle successive fasi di realizzazione è effettuata da una Commissione tecnica, nominata con determinazione del Direttore competente in materia di difesa del suolo e composta da un rappresentante della Direzione competente in materia

di difesa del suolo, un rappresentante della Direzione competente in materia di attività estrattive, oltre ad un rappresentante per ciascuno degli enti di volta in volta interessati. La valutazione delle proposte è effettuata sulla base dei sottoindicati criteri e dei relativi pesi, che dovranno essere esplicitati negli avvisi:

a) livello di integrazione della proposta progettuale ai criteri individuati nell'allegato tecnico al Programma operativo e corrispondenza alle finalità di cui alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 8/2006 e n. 3/2008;

b) proposte migliorative degli interventi previsti per garantire la messa in sicurezza dei centri abitati e delle infrastrutture che insistono nelle aree interessate;

c) tempi di realizzazione dell'intervento proposto;

d) incremento della superficie su cui si prevede di riconvertire l'attuale soprassuolo coltivato verso configurazioni boscate naturaliformi a carico delle vegetazione esistente o di nuovo impianto, ricadenti all'interno di aree protette;

e) valorizzazione del materiale litoide asportato e commercializzato, da valutare in relazione al suo utilizzo per il confezionamento di calcestruzzi e conglomerati bituminosi.

In relazione alle caratteristiche dei singoli interventi, i progetti possono essere valutati anche sulla base di ulteriori criteri, purchè preventivamente individuati ed esplicitati negli avvisi.

A ciascuno dei criteri di cui sopra deve essere attribuito un peso percentuale, variabile in relazione alle specificità degli interventi che di volta in volta devono essere realizzati; al criterio di cui alla lettera a) deve comunque essere attribuito peso prevalente.

Nel caso di presentazione di un'unica proposta progettuale, la commissione ne verificherà comunque il livello di integrazione ai criteri individuati nell'allegato tecnico al Programma operativo e la corrispondenza alle finalità di cui alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 8/2006, nonchè la garanzia circa la messa in sicurezza dei centri abitati e delle infrastrutture che insistono nelle aree interessate dagli interventi previsti. La valutazione positiva della proposta con riferimento ai predetti parametri ne consente l'ammissione alle successive fasi di realizzazione.

3.4 – Avvio della procedura di autorizzazione ex l.r. n. 69/1978.

Gli esiti della selezione sono comunicati all'interessato, che viene invitato all'espletamento dei successivi adempimenti dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, tenendo conto delle eventuali prescrizioni poste dalla Commissione in fase di valutazione delle proposte al fine di rendere la proposta selezionata maggiormente rispondente all'interesse pubblico.

Qualora a seguito delle valutazioni effettuate dalla Commissione o nell'ambito delle valutazioni effettuate nelle successive fasi di autorizzazione, risultasse necessario, per il raggiungimento degli obiettivi progettuali, utilizzare aree che non sono nella disponibilità del proponente, si procederà:

- ad acquisire dette aree al patrimonio indisponibile della Regione secondo quanto previsto dall'articolo 11 della l.r. n. 69/1978, nel caso in cui siano di proprietà privata;
- nel caso in cui la proposta selezionata includa anche aree ascritte al demanio idrico, queste saranno messe a disposizione del proponente attraverso il rilascio del titolo alla concessione demaniale ai sensi del regolamento n. 14/R /2006 (disposizioni per il rilascio di concessioni per

l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni), al fine di consentire il proseguimento dell'iter procedurale previsto dalla l.r. 69/1978. All'esito favorevole del procedimento autorizzativo di cui alla l.r. n. 69/1978 si procederà al rilascio della concessione demaniale definitiva.